

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

composta dai Magistrati

Presidente di Sezione	Agostino Chiappiniello	
Consigliere	Stefania Petrucci	
Consigliere	Rossana Rummo	
Primo Referendario	Rossana De Corato	
Primo Referendario	Carmelina Addesso	Relatore
Primo Referendario	Michela Muti	

a seguito della adunanza pubblica del 16 maggio 2018 ha adottato la seguente deliberazione

VISTA la legge 5 giugno 2003 n.131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale n.3 del 18 ottobre 2001;

VISTO il regolamento n.14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO l'art.1, co.166, della legge n.266 del 23 dicembre 2005 che prevede l'obbligo per gli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi ed ai rendiconti degli enti;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 22/AUT/2016/INPR del 30 maggio 2016, con la quale sono state approvate le linee guida per la redazione della relazione per il rendiconto 2015;

VISTO l'art. 148-*bis* del D.Lgs. n.267/2000;

VISTA la legge n.213 del 7 dicembre 2012;

VISTA l'ordinanza n. 52/2018 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato l'odierna adunanza pubblica;

UDITO il Magistrato relatore, dott.ssa Carmelina Adesso;

UDITI, per il comune di Bitonto (BA) il Sindaco, dott. Michele Abbaticchio, il Responsabile del Servizio Finanziario, dott.ssa Nadia Addolorata Rosaria Palmieri, il Segretario Generale, dott. Salvatore Bonasia.

FATTO

A seguito dell'esame della relazione dell'Organo di revisione del comune di Bitonto (BA) prevista dall'art.1, co.166, della legge 266/2005 e relativa al rendiconto 2015, il Magistrato istruttore chiedeva, con nota prot. n.5507 del 30 novembre 2017, indirizzata al Sindaco ed all'Organo di revisione, ulteriori dati ed informazioni. A riscontro della richiesta inoltrata, pervenivano a questa Sezione le note prot. c.d.c. n. 5976/2017 del 22.12.2017 e n. 361/2018 del 7.02.2018 a firme congiunte del Sindaco e del Presidente dell'Organo di revisione. Esaminata la documentazione depositata, il Magistrato istruttore rilevava che non risultavano superate le seguenti criticità: esigua riscossione dei residui titolo I delle entrate e scarsa lotta all'evasione tributaria, violazione dei parametri di deficiarietà n. 5 e 8, vincoli di cassa, debiti fuori bilancio da riconoscere ed irregolarità nelle procedure di riconoscimento, problematiche relative agli organismi partecipati.

Il Presidente della Sezione procedeva, quindi, con ordinanza n. 52 del 18 aprile 2018, a convocare il comune di Bitonto per l'odierna adunanza pubblica ed a disporre la trasmissione delle osservazioni del Magistrato istruttore relative alle criticità rilevate in sede istruttoria. Con la medesima ordinanza presidenziale veniva stabilito il termine del 10 maggio 2018, ore 12, per l'invio, da parte dell'Ente convocato, dei dati richiesti, di eventuali memorie illustrative e di ogni ulteriore documentazione. Copia dell'ordinanza n. 52/2018 e delle osservazioni del Magistrato istruttore venivano inviate, a mezzo pec, al comune interessato in data 19 aprile 2018 con nota prot. n. 1097 del 18 aprile 2018.

Con nota prot c.d.c. n. 1323 del 9.05.2018 e nota prot c.d.c. n. 1341 del 11.05.2018 venivano trasmesse le memorie, corredate di allegati, in vista dell'odierna adunanza.

In adunanza sono intervenuti, in rappresentanza dell'Ente, il Sindaco, dott. Michele Abbaticchio, il Responsabile del Servizio Finanziario, dott.ssa Nadia Addolorata Rosaria Palmieri, il Segretario Generale, dott. Salvatore Bonasia.

I rappresentanti intervenuti hanno depositato in adunanza ulteriore documentazione con nota prot. c.d.c. n. 1418 del 16.05.2018.

DIRITTO

Quadro normativo.

L'art.1, co.166, della legge n.266/2005 stabilisce che *"gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo"*.

L'art.148-bis del D. Lgs. n.267/2000 (inserito dall'art.3 del D.L. 174/2012) prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'art.1, commi 166 e seguenti, della legge n.266/2005, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art.119 della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, della assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari degli enti. Ai fini di tale verifica, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano, altresì, che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'Ente. Lo stesso art.148-bis prevede, infine, che l'accertamento, nell'ambito delle verifiche prima indicate, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta, per gli enti interessati, l'obbligo di adottare, entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio.

L'art.6, co.2, del D. Lgs. n.149/2011 stabilisce che, qualora dalle pronunce delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'Ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e lo stesso Ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte, le necessarie misure correttive, la competente Sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. In tal caso, ove sia accertato, entro 30 giorni dalla predetta trasmissione, da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti, il perdurare dell'inadempimento da parte dell'Ente locale delle citate misure correttive e la sussistenza delle condizioni di cui all'art.244 del D. Lgs. 267/2000, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo, il Prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del Consiglio dell'Ente ai sensi dell'art.141 del D. Lgs. 267/2000.

Come sottolineato a più riprese dalla Corte Costituzionale (cfr. sent. n.60/2013, n.198/2012, n. 39/2014), il controllo finanziario attribuito alla Corte dei conti e, in particolare, quello che è chiamata a svolgere sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali e degli enti

del Servizio sanitario nazionale, va ascritto alla categoria del sindacato di legalità e di regolarità- da intendere come verifica della conformità delle (complessive) gestioni di detti enti alle regole contabili e finanziarie- e ha lo scopo, in una prospettiva non più statica (com'era il tradizionale controllo di legalità-regolarità), ma dinamica, di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive, funzionali a garantire l'equilibrio del bilancio e il rispetto delle regole contabili e finanziarie. A tal fine è fatto obbligo all'Ente controllato, in caso di accertamento da parte della Sezione di violazioni di norme finalizzata a garantire la regolarità della gestione finanziaria e di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari, di adottare i provvedimenti necessari per l'eliminazione e per il ripristino degli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle Sezioni regionali di controllo che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.

Per tali ragioni, l'art.3 del D.L. 174/2012 (inserendo l'art.148-bis nel D. Lgs. 267/2000), ha sensibilmente rafforzato i controlli attribuiti alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali e ha determinato il passaggio da un modello di controllo, di carattere meramente "collaborativo", privo di un effettivo apparato sanzionatorio e volto semplicemente a stimolare processi di autocorrezione, ad un modello di controllo cogente, dotato di efficacia inibitoria (il citato art.148-bis prevede la preclusione della attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria) e idoneo a determinare, attraverso un preciso iter procedimentale, il dissesto dell'Ente (art.6 del D.Lgs. 149/2011).

La valenza cogente del controllo previsto dall'art 148 bis Tuel (e rafforzato dalla previsione dell'art 6 D. lgs 149/2011) si inserisce in maniera coerente- in rapporto da mezzo a fine- nel quadro delineato dall'art 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012 n. 1, che, all'art 97 comma 1 Cost., impone a tutte le pubbliche amministrazioni di garantire l'equilibrio di bilancio e la sostenibilità del debito pubblico, in linea con l'ordinamento dell'Unione europea.

Considerato, inoltre, che, anche dopo l'entrata in vigore della citata normativa, risulta tuttora in vigore l'art.7, co.7, della legge n.131/2003, qualora le irregolarità esaminate non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione delle misure previste dall'art.148-bis del D. Lgs. n.267/2000 o l'avvio del procedimento di c.d. "dissesto guidato", la natura anche collaborativa del controllo svolto dalle Sezioni regionali della Corte dei conti non esclude la possibilità di segnalare agli enti interessati anche irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà. Ciò appare utile per prevenire l'insorgenza di più gravi situazioni di deficitarietà o di squilibrio.

Premesso quanto sopra, l'istruttoria condotta in relazione al rendiconto 2015 del comune di Bitonto, come di seguito esposto, ha evidenziato la presenza di alcune criticità rilevanti ai sensi

dell'art.148-bis del D. Lgs. 267/2000.

1.Bassa percentuale di riscossione dei residui attivi mantenuti al Titolo I. Scarsa attività di recupero dell'evasione tributaria.

L'Ente presenta difficoltà nella riscossione delle entrate di natura tributaria provenienti dagli esercizi pregressi, inclusi gli accertamenti da recupero evasione tributaria. Infatti, nell'anno 2015, a fronte di residui attivi del Titolo I, mantenuti al 1° gennaio, pari ad € 24.287.333,08, sono stati riscossi solo € 4.015.692,82 (il 16,5%).

La difficoltà nella riscossione è confermata dall'elevato FCDE, determinato prevalentemente da accantonamenti a fronte di residui attivi non riscossi della voce imposte e tasse.

Con riferimento alla voce "tasse" TARSU/TIA/TARES, dal prospetto di calcolo del FCDE al 31 dicembre 2015, si evince che la media di riscossione in conto residui relativa al quinquennio 2011-2015 è stata del 19,11% e, pertanto, a FCDE è stato accantonato un importo pari ad € 8.349.276,45, corrispondente all'80,89% dei relativi residui attivi al 31/12/2015.

La riduzione del FCDE dal 1° gennaio 2015 (€ 18.180.915,25) al 31 dicembre 2015 (€ 10.193.722,13) è stata determinata in parte dalla riscossione di residui attivi (per € 4.565.406,01), in parte dalla eliminazione, in sede di riaccertamento ordinario 2015, di € 2.957.809,00 quali crediti inesigibili. Tra questi ultimi sono stati eliminati i seguenti residui attivi che derivano dalla gestione dei tributi da parte della società concessionaria A.S.V. (precedente alla società CE.RIN):

- € 489.137,41 relativi a ruolo coattivo ICI anni 1999/2004";
- € 758.911,69 lista di carico accertamenti TARSU anno 2007;
- € 74.670,85 addizionale ex ECA su TARSU lista di carico 2007
- € 13.100,62 TARSU lista di carico 2007 periodi d'imposta anni 2001/2006;
- € 46.156,09 sanzioni su lista carico accertamenti TARSU 2001/2007
- € 121.870,21 sanzioni su ruolo coattivo ICI anno 1999/2004;
- € 73.982,90 interessi su ruolo coattivo ICI anno 1999/2004.
- € 5.877,74 recupero spese di notifica su ruolo coattivo ICI anno 1999/2004.
- € 443.317,25 relativi ad accertamenti ICI anni 2001/2003;
- € 577.277,11 lista di carico TARSU anno 2006;
- € 35.912,40 addizionale su lista di carico TARSU anno 2006;
- € 89.945,15 accertamenti TARSU anno 2001-2005
- € 111.397,68 sanzioni su avvisi di liquidazione e accertamenti ICI anni 2001/2003.

Con riguardo a tali residui, si è chiesto all'Ente di chiarire, in occasione dell'adunanza pubblica, le ragioni per cui essi non sono stati eliminati in sede di riaccertamento straordinario, trattandosi di residui vetusti.

Nel corso dell'odierna adunanza, la Responsabile del Servizio finanziario ha chiarito che tali residui, riconosciuti inesigibili, erano già stati eliminati dal conto del bilancio nelle annualità 2011-2012 ed appostati nelle immobilizzazioni finanziarie dello stato patrimoniale.

Successivamente, in sede di riaccertamento ordinario 2015, essi sono stati stralciati dall'attivo dello stato patrimoniale perché prescritti, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente (art 230, comma 5, TUEL). Alla data dell'adozione del provvedimento di riaccertamento straordinario dei residui, inoltre, era ancora pendente, in sede di reclamo, nei confronti dell'ex concessionaria CERIN S.r.l., la procedura cautelare d'urgenza instaurata dall'Ente per l'accesso anche ai conti correnti postali dedicati a ICI e TARSU. A seguito del rigetto del ricorso e del susseguirsi degli eventi giudiziari (su cui cfr. *infra*), si è provveduto all'imputazione al FCDE per i residui attivi di natura tributaria diversi, per annualità, da quelli stralciati dallo stato patrimoniale anno 2015, in applicazione del principio contabile punto 9.1. all. 4/2 (cfr. nota prot. n.1418 del 16.05.2018).

Quanto riferito se, da un lato, chiarisce la dimensione diacronica della movimentazione dei residui vetusti, conferma, dall'altro lato, il carattere strutturale della problematica relativa alla riscossione delle entrate tributarie, problematica aggravata dalle vicende, anche giudiziarie, che hanno interessato l'ex concessionaria CERIN S.r.l.

In linea con quanto appena osservato, nell'anno oggetto di istruttoria, l'attività di contrasto dell'evasione tributaria risulta marginale: nel 2015 gli accertamenti per il recupero evasione IMU ammontano ad € 34.932,97 e corrispondono all'importo delle riscossioni (tab. 1.2.8.1 questionario 2015). Nel 2014 gli accertamenti della medesima natura erano quantificati in € 299.469,99, di cui riscossi in competenza € 19.469,99 (tab. 1.8.1 questionario 2014).

Del pari, il recupero evasione TARSU/TIA/TARES presenta accertamenti di competenza 2015 pari ad € 6.579,35 e riscossioni di € 156,00. Nel 2014 gli accertamenti della medesima natura risultavano di € 580.000,00 con riscossioni pari a 0,00 nell'anno.

L'Ente ha riferito (nota prot. n. 44772/2016 di riscontro all'istruttoria relativa al rendiconto 2014) dell'impossibilità di svolgere un'efficace attività di contrasto dell'evasione TARSU a causa dell'*assenza di trasferimento della banca dati completa ed in formato elettronico fruibile relativa alle annualità 2012 e precedenti, da parte dell'ex concessionario CE.RIN*". Anche con riguardo alla scarsa movimentazione dei residui attivi del Titolo I, precedenti al 2010, l'Ente aveva comunicato di non essere in grado di procedere al recupero dei crediti per il mancato trasferimento della suddetta banca dati.

Nelle memorie trasmesse in vista dell'odierna adunanza, il Sindaco ha riferito che, all'indomani della cessazione del rapporto concessorio con la società CERIN, era stata proposta azione cautelare ex art 700 c.p.c. al fine di ottenere i dati necessari, profilandosi diversamente l'impossibilità di conoscere la situazione contributiva dei soggetti passivi d'imposta. A seguito del rigetto del ricorso d'urgenza da parte del Tribunale è stato avviato un giudizio ordinario e di merito, tuttora pendente. Successivamente all'avvio del procedimento penale a carico della ex concessionaria per appropriazione indebita delle somme versate dai cittadini a titolo di tributi comunali, il Comune di Bitonto si è costituito parte civile nel processo che è ancora in corso.

Sul piano amministrativo-contabile, sulla vicenda è intervenuta la sentenza della Sezione Giurisdizionale Puglia n. 467 del 9.11.2017 (richiamata nelle memorie) che ha accertato come

le somme riscosse per conto del Comune di Bitonto venivano girate sui conti correnti di altra società (S.I.A.R.T.) di proprietà della CERIN e che il predetto concessionario ha sottratto al Comune di Bitonto nel quadriennio 2010-2013 la somma di € 4.669.570,33,

L'Ente ha riferito che *"si è proceduto a trasformare il sequestro conservativo in pignoramento immobiliare con riferimento a tutti gli immobili in contesto, compreso anche quello esistente in Statte (TA) ed in pignoramento mobiliare presso terzi, con riferimento al sequestro dei conti correnti. La procedura esecutiva immobiliare è stata iscritta a ruolo in data 01.02.2018 ottenendo il n. 74/2018 R.G. E., ed è stata assegnata al Giudice dell'Esecuzione Dott. Michele De Palma (...). Per quanto riguarda, invece, la procedura di conversione del sequestro conservativo in pignoramento mobiliare presso terzi, la stessa è stata depositata in data 01.02.2018, rubricata al n. 568/2018 R.G.E., ed assegnata al Giudice dell'Esecuzione, dott. Benedizione Antonio, il quale, però, allo stato non ha ancora fissato l'udienza per la assegnazione delle somme"*.

Il Sindaco ha, inoltre, precisato che nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015 è stata accantonata la somma di € 5.696.329,01 quale fondo per rischi futuri in relazione al *"decreto ingiuntivo CE.RIN"*. per far fronte ad eventuale soccombenza nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 324/11, emesso all'epoca dal Tribunale di Bari per il pagamento della somma di € 5.152.091,96 sull'asserito presupposto che la società fosse creditrice di tale somma in forza di 14 fatture. Il giudizio di opposizione si è concluso con la sentenza del Tribunale di Bari n. 5471/2017 che ha riconosciuto solo una parte del credito, condannando il Comune per € 2.254.831,51. Avverso tale sentenza l'Ente ha proposto appello. In data 1.06.2016 è stato individuato, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, un nuovo concessionario, la società Servizi locali S.p.A. Nelle more dello svolgimento della procedura di gara, sono intervenuti specifici ed espressi affidamenti tramite MEPA, i quali si sono resi necessari per *"garantire la continuità ed il normale funzionamento del Servizio Tributi, stante le gravissime inadempienze della Società CERIN S.r.l., in ordine alla pressoché inesistente restituzione da parte di quest'ultima delle banche dati tributarie su supporto informati o ed alla incompleta restituzione della ridetta banca dati su supporto cartaceo"*.

L'attività di recupero dell'evasione è stata, pertanto, limitata a causa della necessità di bonifica della banca dati informatica, ricostruita dal solo supporto cartaceo, della gestione di una grande mole di lavoro arretrato, nonché dell'internalizzazione, operata dal 1° febbraio 2015, della gestione dei tributi minori, a cui si è aggiunta la gestione ordinaria della lista di carico TARI 2015.

Il Collegio prende atto di quanto riferito in merito alle difficoltà riscontrate, osserva, tuttavia, che l'affidamento del servizio di riscossione dei tributi ad una società concessionaria non esonera il Comune dalla conservazione e dal periodico aggiornamento dei dati relativi alle posizioni dei contribuenti.

2. Gestione delle spese.

L'Ente presenta difficoltà nella realizzazione dei programmi di spesa, con riguardo soprattutto alle spese di investimento.

In sede di riaccertamento straordinario, in particolare, sono stati eliminati copiosi residui passivi assunti negli esercizi precedenti in virtù del previgente art. 183, co.5 TUEL, sintomo evidente della difficoltà nell'effettivo impiego delle risorse acquisite e nella determinazione della distanza temporale tra il momento di acquisizione dei mezzi finanziari e il momento del loro utilizzo.

Per quanto riguarda l'anno in esame, l'Ente ha comunicato che il bilancio di previsione 2015 è stato approvato tardivamente rispetto al termine del 30 luglio, ovvero in data 3 settembre 2015, mentre il P.E.G. con deliberazione di G.C. n. 235 del 28/09/2015: gran parte dell'anno, quindi, è stata caratterizzata dalla gestione in dodicesimi che ha limitato la capacità di spesa. Il Comune ha riferito, inoltre, che l'introduzione delle nuove norme sull'armonizzazione contabile hanno generato un appesantimento del lavoro dei vari servizi, oltre che un rallentamento degli investimenti per l'espletamento delle gare.

Occorre, comunque, evidenziare che per il 2015 le spese per investimento hanno rappresentato solo il 14% del totale della spesa dell'Ente (dati SIOPE); ciò, probabilmente, anche per la circostanza che le difficoltà, sopra esaminate, nella riscossione delle entrate tributarie non consentono all'Ente di disporre di risorse di cassa ulteriori rispetto a quelle necessarie a fronteggiare le spese ordinarie.

3. Vincoli di cassa.

Al 1° gennaio 2015 sono presenti *"vincoli derivanti da contrazione di mutui"* pari ad € 3.029.791,67, che si azzerano al 31 dicembre 2015.

L'Ente, al riguardo, ha precisato che trattasi di un mutuo confluito, al 31 dicembre 2015, nella parte dell'avanzo *"destinata agli investimenti"*. Tuttavia, quest'ultima, pari complessivamente ad € 9.758.652,08, secondo quanto comunicato dallo stesso Comune, sarebbe costituita da € 7.856.959,31 quale quota vincolata a seguito della cancellazione, in sede di riaccertamento straordinario, di residui passivi finanziati da proventi da concessioni edilizie ed € 1.901.692,77 quale quota vincolata per *"spese di investimento di competenza 2015"*: non risulta, pertanto, essere compreso nel vincolo, in quanto incapiente, l'importo del mutuo di € 3.029.791,67.

L'Ente ha fornito maggiori chiarimenti nelle memorie trasmesse in vista dell'odierna adunanza, precisando che *"da una più attenta verifica si è rilevato che è mancata l'apposizione del relativo vincolo nel risultato di amministrazione"* e che *"l'apposizione (corretta) del vincolo in questione avrebbe determinato una riduzione per lo stesso importo della quota accantonata del risultato di amministrazione, che, esclusa la quota di € 10.193.722,13 e gli accantonamenti per indennità fine mandato per € 10.767,90, sarebbe stata pari a ben 7.091.913,35. Pertanto, la stessa quota accantonata è stata prudenzialmente calcolata in eccesso rispetto al rischio soccombenza. Infatti, per nessuno dei giudizi per i quali è stato effettuato l'accantonamento*

prudenziale in questione è stata emessa la sentenza nell'anno 2016 e, pertanto, per nessuno degli stessi è stata utilizzata la relativa quota accantonata in sede di rendiconto 2015."

La Responsabile del Servizio finanziario, intervenuta in adunanza, ha confermato che la quota accantonata è risultata eccedente rispetto alla soccombenza effettiva, sicché la mancata apposizione del vincolo per il mutuo è stata, a posteriori, ininfluyente sul risultato di amministrazione. Infatti, la somma di € 5.152.091,96 richiesta con decreto ingiuntivo dalla CERIN è stata ridotta dal Tribunale, a seguito di opposizione dell'Ente, ad € 2.254.831,51, consentendo di svincolare l'importo accantonato in eccedenza. Inoltre, anche l'altro contenzioso del valore di 1.000.000 circa, si è risolto in primo grado con sentenza favorevole per il Comune.

Pur prendendo atto di quanto riferito in merito alla sostanziale ininfluenza della mancata apposizione del vincolo sul risultato di amministrazione, il Collegio sollecita, per il futuro, ad un rigoso e puntuale rispetto della disciplina vigente in materia. Si ricorda che, a mente dell'art 187 co 3 ter TUEL e dell'allegato 4/2, punto 9.2, le entrate accertate derivanti da mutui costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione.

4. Debiti fuori bilancio.

L'Ente ha riconosciuto nel corso del 2015 debiti fuori bilancio per € 1.607.341,70, di cui € 695.659,25 di parte corrente ed € 911.682,45 di parte capitale.

L'elevato importo dei debiti fuori bilancio riconosciuti nell'anno ha comportato il superamento del parametro di deficiarietà n. 8 sia nel 2014 che nel 2015.

L'Ente ha comunicato che la parte più consistente di tali debiti (pari ad € 1.519.032,62) si riferisce alla tipologia prevista dall'art. 194, comma 1 lett. a), ovvero debiti fuori bilancio relativi a sentenze che hanno determinato maggiori esborsi per procedure espropriative di lotti compresi nella zona PIP.

La restante quota di € 88.309,08 sono debiti di cui all'art. 194, comma 1 lett. e).

Dall'elenco fornito si evincono alcune irregolarità nella procedura di riconoscimento dei debiti adottata dal Comune, in relazione alle quali si è invitato l'Ente a fornire chiarimenti. Numerosi debiti, infatti, si riferiscono a sentenze che sono state notificate in anni precedenti e che hanno già generato impegni a valere su relativi bilanci. A titolo esemplificativo:

-Deliberazione di C.C. n. 40 del 22/04/2015 - Sent. N. 1885/13 Corte Di Appello Di Bari e Ordinanza di correzione del 27.05.2014 - € 515.709,62 - annualità di bilancio competenza 2014; residui 2008-2009-2010;

-Deliberazione di C.C. n. 38 del 22/04/2015 - Sent. 1055/2014 Corte Di Appello Di Bari - € 87.741,20 - annualità di bilancio 2014;

-Deliberazione di C.C. n. 39 del 22/04/2015 - Sent. 863/2014. Corte Di Appello Di Bari - € 64.628,46 - annualità di bilancio 2014 e gestione residui 2009;

Per alcune sentenze di anni pregressi, oltre al riconoscimento, anche l'impegno è stato fatto a valere sul bilancio 2015:

-Deliberazione di C.C. n. 182 del 30/12/2015 – Sent. 121/2013 del Tribunale di Bari - € 3.136,70 – annualità di bilancio 2015;

-Deliberazione di C.C. n. 184 del 30/12/2015 – Sent. 1890/2014 Corte di Appello di Bari - € 310.377,77 – annualità di bilancio 2015 e gestione residui 2010-2014.

Nelle memorie è stato precisato che *“le Deliberazioni di Consiglio Comunale n.ri. 38- 39- 40 e n.184/2015, riguardando sentenze relative alla rideterminazione dell'indennità di esproprio della Zona P.I.P., hanno trovato copertura nei capitoli di spesa degli espropri per la suddetta zona, finanziati con le entrate a destinazione vincolata derivanti dai proventi per cessioni di aree per attività produttive e rilascio concessioni edilizie nel P.P.E. e P.I.P.”*, mentre *“la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 182 del 30/12/2015 riguarda il pagamento di spese legali a seguito di sentenza e la relativa spesa ha trovato copertura sul cap. 30460 relativa “Spese per liti, arbitraggi ecc. relativi ad esercizi pregressi” del bilancio di competenza”*.

Per quanto riguarda i debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 comma 1, lett. e), si tratta, per lo più, di debiti nei confronti di legali, il cui compenso avrebbe dovuto essere determinato in sede di conferimento di incarico: es. delibera C.C. n. 138 del 30/10/2015 che riconosce un debito nei confronti di un legale per € 53.835,93 con descrizione, nella tabella fornita, *“R.G. n. 1222/2003, n. 2042/2003 e n. 1506/2004”* e deliberazioni di C.C. n. 34 e 36 del 22/04/2015 sempre relative a debiti nei confronti di legali.

Si rileva, inoltre, la presenza di debiti fuori bilancio non riconosciuti al 31/12/2015 per complessivi € 1.229.427,76, come si evince dalle relative attestazioni dei responsabili dei servizi.

In particolare, dall'attestazione del responsabile del servizio lavori pubblici, in chiusura dell'esercizio, emerge la presenza di n. 83 debiti fuori bilancio di cui n. 77 già impegnati (ma non riconosciuti) per un totale di € 1.217.277,76 e n. 7 da impegnare e riconoscere per € 11.500,00.

Di essi, € 76.724,02 sono stati riconosciuti dopo la chiusura dell'esercizio ma prima della predisposizione dello schema del rendiconto, secondo quanto comunicato dall'Ente.

Altra parte di questi debiti sono stati riconosciuti successivamente, alcuni addirittura nel 2017, come si evince dalla tabella fornita dal Comune (a titolo di esempio, Sent. n. 5328 del 01/12/2014 del G.d.P. - riconoscimento avvenuto con deliberazione di C.C. n. 47 del 03/02/2017).

Su tali ultimi aspetti non sono stati forniti chiarimenti.

5.Procedimenti di esecuzione forzata e parametro di deficitarietà n. 5.

Nel corso dell'anno 2015 il Comune di Bitonto ha subito pignoramenti presso il tesoriere per € 198.536,69 con conseguente violazione del parametro di deficitarietà n. 5.

Il Comune ha indicato dettagliatamente le ragioni del pignoramento che riguardano prevalentemente l'esecuzione di sentenze del Giudice di Pace e del Tribunale, con esclusione dei pignoramenti presso terzi dell'Avv. Tampoia Pasquale (legale incaricato dalla CERIN del

recupero crediti nei confronti dei contribuenti morosi), per € 119.300,99, per i quali l'Ente comunica che *"non si è proceduto all'adozione di deliberazioni del Consiglio Comunale di riconoscimento dei debiti fuori bilancio in quanto trattasi di pignoramenti notificati dal legale della società CE.RIN s.r.l., ex concessionaria in materia di ICI e TARSU, contro cui il Comune ha proposto opposizione"* .

Nelle memorie sono stati forniti ulteriori chiarimenti, da cui emerge che la procedura esecutiva promossa dal legale si è chiusa, a seguito dell'opposizione del Comune, con la rinuncia agli atti ed all'esecuzione.

La medesima criticità qui rilevata si è verificata nell'esercizio 2014, in cui l'Ente ha subito pignoramenti per l'importo complessivo di € 152.838,49.

6.Parametri di deficitarietà strutturale.

L'art.242 del D. Lgs. n.267/2000 stabilisce che sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da una apposita tabella, allegata al rendiconto, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari.

I parametri obiettivi rilevanti per l'esercizio 2015 sono stati fissati con D.M. 18 febbraio 2013.

Questa Sezione, in varie occasioni, ha sottolineato che anche il superamento di un solo parametro di deficitarietà strutturale, pur non rendendo l'Ente strutturalmente deficitario, costituisce una grave criticità che richiede la tempestiva adozione di concrete misure correttive. Tale considerazione vale, a maggior ragione, nell'ipotesi in cui si riscontra il superamento del medesimo parametro di deficitarietà per più esercizi.

Premesso quanto sopra, nell'esercizio 2015, il Comune di Bitonto ha superato il parametro n. 8, a causa dell'eccessivo importo dei debiti fuori bilancio riconosciuti, ed il parametro n. 5, in conseguenza di procedimenti di esecuzione forzata superiori allo 0,5% delle spese correnti.

Il superamento dei parametri di deficitarietà sopra segnalati è sintomatico delle difficoltà nella previsione e programmazione della spesa e nella gestione del contenzioso, circostanze che, unitamente alla scarsa riscossione delle entrate proprie, sono alla base delle criticità inerenti alla proliferazione dei debiti fuori bilancio e delle procedure esecutive.

Si richiama quanto osservato ai paragrafi n.ri 4 e 5.

7.Società partecipate.

L'istruttoria ha evidenziato un ritardo nella riconciliazione dei rapporti debito/credito con gli organismi partecipati, in quanto il completo allineamento è avvenuto solo nell'esercizio 2016.

Dal parere dell'Organo di revisione, infatti, è emerso che l'Ente ha inoltrato richiesta di asseverazione dei crediti/debiti ai seguenti organismi partecipati, ai sensi dell'art. 11 comma 6, lett. J) del d.lgs. 118/2011: ASV S.p.A., Consorzio Conca Barese s.r.l., GAL Fiordolivi s.c.r.l., SANB s.p.a., Banca Etica S.p.A., Consorzio Teatro Pubblico Pugliese, Consorzio ASI, Autorità Idrica Pugliese, ASP Maria Cristina di Savoia.

Alcuni dei suddetti organismi, alla data della redazione del parere del revisore, non avevano fornito risposta (si tratta, in particolare, di ASV S.p.A., Autorità Idrica Pugliese, ASP Maria Cristina di Savoia, Banca Etica S.p.A). Inoltre, dalla verifica dell'Organo di revisione, risultavano alcuni disallineamenti tra crediti e debiti reciproci. Si è chiesto all'Ente di fornire un aggiornamento sulla situazione relativa ai rapporti creditori e debitori tra il Comune e le società partecipate, producendo il dettaglio dei crediti e debiti eventualmente non ancora riconciliati e le motivazioni del mancato allineamento.

L'Ente ha riferito che: *"quanto alla partecipata A.S.V. S.p.A., in data 20/05/2016 il Comune ha ricevuto nota relativa ai debiti/crediti attestante la coincidenza. Per quanto riguarda l'Autorità Idrica Pugliese e la Banca Etica S.p.A. non hanno mai trasmesso la risposta di asseverazione per l'anno 2015, tuttavia hanno fornito risposta per l'anno 2016, asseverando l'allineamento. L'ASP Maria Cristina di Savoia ha fornito risposta firmata dal Presidente, in data 19/05/2016, comunicando l'allineamento, tuttavia senza asseverazione del Collegio Sindacale per mancata costituzione dell'organo".*

Quanto ai disallineamenti evidenziati dall'Organo di revisione, il Comune ha precisato che *"diversamente da quanto indicato nel parere dei revisori, il Consorzio Conca Barese aveva asseverato la coincidenza dei debiti/crediti per l'anno 2015. Il consorzio ASI, invece, aveva segnalato l'esistenza di crediti nei confronti del Comune di Bitonto per contributi associativi relativi agli anni 2014 e 2015, per complessivi € 40.000,00. A tal proposito si relaziona che, effettivamente, alla data del 31/12/2015 codesto ente non aveva impegnato le predette somme: a ciò si è provveduto nel 2016."*

Il Comune di Bitonto detiene, inoltre, una partecipazione, pari al 25,90%, nella società S.A.N.B. S.p.A., sorta nel 2014 come società a totale partecipazione pubblica (a controllo analogo congiunto), costituita tra i Comuni di Bitonto, Corato, Molfetta, Ruvo di Puglia e Terlizzi, per l'affidamento *in house* della gestione unitaria dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti, all'interno dell'Ambito di Raccolta Ottimale 1. Tale società risulta non essere stata mai operativa (come anche dichiarato nel piano di revisione straordinaria) e, tuttavia, ha generato perdite sia nell'esercizio 2015 (per -€48.541,00) che nell'esercizio 2016 (-€34.686,00), con riduzione del capitale al di sotto del minimo legale ex art 2447 c.c.

Nelle memorie trasmesse in vista dell'odierna adunanza (allegato n. 1 alla nota prot. c.d.c 1323 del 9.05.2018) si legge che *"stante la perdurante inattività della Società, (.....) la perdita realizzata nel 2015 era costituita essenzialmente dai costi sostenuti per la costituzione della società e dai compensi spettanti al Collegio sindacale ed al Revisore legale, mentre la perdita del 2016 comprendeva, oltre ai compensi dovuti agli organi di controllo, anche l'onorario dovuto al professionista incaricato di redigere la perizia di stima del fitto di ramo d'azienda dell'ASIPU S.r.l."*

Quanto alle ragioni del mancato avvio dell'attività, nelle medesime memorie si legge che le stesse sono riconducibili alla *"mancata attuazione ad opera degli organi societari delle complesse ed articolate procedure per l'acquisizione della necessaria dotazione organica*

nonché dei mezzi, attrezzature e quant'altro indispensabile all'ottenimento della iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali e dunque dell'autorizzazione ad operare nell'ambito del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati" e che "le complesse interrelazioni tra i soci, la società e l'ARO e tra questi e le società partecipate dai Comuni di Corato, Molfetta e Bitonto, hanno di fatto reso ingovernabile la delicata fase di avvio dell'attività sociale, determinando una situazione di stallo che persiste a tutt'oggi con tangibili effetti sotto il profilo finanziario sia per la società che per i soci, chiamati oggi a ripianare le perdite suindicate ed a ricostituire almeno al minimo il capitale sociale" (cfr. relazione al bilancio dell'organo amministrativo f.f., all. 35.1 delle memorie del 9 maggio 2018).

In data 18 luglio 2017 la società veniva posta in liquidazione.

L'esercizio 2017 si chiudeva con un'ulteriore perdita, pari ad € 30.421,17 (all. 6.1 delle memorie del 9 maggio 2018) che determinava la completa erosione del capitale sociale e la sopravvenuta incapienza del patrimonio societario rispetto al complesso delle pretese creditorie esistenti nei confronti di S.A.N.B. S.p.a.

Per le ragioni sopra esposte, nonostante la presenza di un organismo societario oppositamente creato, l'attività di raccolta, spazzamento e trasporto di rifiuti solidi urbani ha continuato ad essere svolta da ASV S.p.a., società mista controllata dal comune di Bitonto, con un socio privato esclusivamente finanziario in quanto la gara indetta nel 2003 per la sua individuazione non aveva le caratteristiche della gara a "doppio oggetto".

Con l'ultima perdita registrata nell'esercizio 2017, la SANB integrava la previsione dell'art 14 co 5 d lgs 175/2016 che, riproducendo sostanzialmente il disposto dell'art. 6, comma 19, D.L. n. 78/2010, sancisce il divieto di sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari ed aperture di credito, salvo quanto disposto dagli artt. 2447 c.c. e 2482 ter c.c.

Gli enti detentori del capitale sociale, tra cui il comune di Bitonto, decidevano di avvalersi della clausola di salvezza da ultimo richiamata, nonostante l'ulteriore perdita intervenuta, disponendo la revoca dello stato di liquidazione e la ricapitalizzazione della società ex art 2447 c.c., al fine di rendere attiva con urgenza la gestione da parte della società medesima.

Nelle memorie trasmesse in vista dell'odierna adunanza, il Sindaco ha elencato le seguenti ragioni a sostegno della decisione di ricapitalizzazione: l'urgenza di stipulare un nuovo contratto di servizio per lo svolgimento delle attività di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, adeguato alla più aggiornata normativa in materia e alle aumentate esigenze/bisogni in tema di igiene urbana; l'impossibilità giuridica di continuare ad affidare direttamente, con ordinanze ex D.Lgs. n. 152/2006, il servizio in parola all'azienda Servizi Vari S.p.A; l'inadeguatezza del sistema di raccolta "stradale" a reggere l'impatto dell'aumento dei rifiuti; la necessità di una politica integrata con gli altri Comuni dell'ARO BA/1, soci di S.A.N.B. S.p.A., già passati al sistema di raccolta "porta a porta" su tutto il loro territorio, a causa del rilevante fenomeno della "migrazione del rifiuto" dai Comuni assoggettati a tale sistema verso i Comuni (come Bitonto) interessati dal sistema di raccolta "stradale" (con i cassonetti); l'urgenza assoluta di adottare su tutto il territorio comunale il sistema di raccolta cd. "porta a

porta.

Nel corso dell'odierna adunanza, il Magistrato istruttore ha chiesto se si sia proceduto ad un'analisi approfondita delle cause che hanno determinato la totale inattività della società a far data dalla sua costituzione (atteso che tra la pur copiosa documentazione, trasmessa in vista dell'adunanza, non si rinviene una relazione sulle cause del fallimento del progetto, analisi che costituisce un imprescindibile punto di partenza per imprimere un nuovo impulso alla vicenda societaria) e le ragioni per cui si è continuato ad affidare il servizio alla ASV S.p.a, nonostante l'irregolare selezione del socio privato, senza alcuna modifica della compagine sociale a far data dal 2003.

Il Sindaco ha riferito che le difficoltà nell'avvio dell'attività della SANB sono da imputare principalmente all'interruzione del dialogo istituzionale a causa della scadenza dei mandati degli organi politici delle amministrazioni partecipanti e che, allo stato attuale, la Regione Puglia ha commissariato l'ARO, circostanza che dovrebbe determinare una velocizzazione dei processi decisionali.

Il Rappresentante legale dell'Ente ha aggiunto che il Consiglio comunale non si è ancora espresso in merito alla decisione di ricapitalizzazione e che è stato chiesto un aggiornamento del piano industriale; ha riferito, altresì, che le alternative per il Comune sono due: ricapitalizzare la società e coprire € 30.000 di perdite oppure decretare il fallimento del progetto, sostenuto dalla Regione, e procedere ad un appalto con ARO (con tempi lunghi, stimati in circa 2 anni e mezzo) e con una serie di complicazioni per la gestione di rifiuti.

Quanto alla ASV, il Sindaco ha chiarito che, con la seconda revisione straordinaria delle partecipazioni (art 24 d lgs 175/2016) ed in considerazione dello stato di liquidazione della SANB, si è deciso di avviare una gara a doppio oggetto (gara-ponte) per selezionare il socio privato in conformità con la normativa nazionale e comunitaria.

Pur prendendo atto di quanto riferito, non può non censurarsi il protrarsi della situazione di irregolarità nella gestione del servizio, nonostante il quadro normativo e giurisprudenziale imponesse già da lungo tempo la selezione del socio privato con una gara a doppio oggetto, avuto riguardo non solo alla capacità finanziaria dell'offerente, ma anche al servizio da svolgere (cfr. Consiglio di Stato, sez. V sent. n. 1555 del 16/3/2009, art 32 d lgs 163/2006, art 113 TUEL abrog. d.p.r. 168/2010, e, da ultimo, art 17 d lgs 175/2016). Al riguardo, si segnala che, come riferito dal Segretario, l'irregolarità era già stata rilevata nel 2011 dall'allora Autorità di Vigilanza per i Lavori Pubblici e che il persistere della medesima non pare giustificata dalla costituzione della SANB, avvenuta solo nel 2014 e, come già precisato, mai divenuta operativa. Quanto alla SANB, il Collegio sottolinea come, in presenza di una decisione di ricapitalizzazione mediante investimento di nuove risorse pubbliche in società in perdita strutturale, è *"onere dell'ente locale, al di fuori delle fattispecie tipiche per cui sussiste il divieto assoluto, giustificare la sussistenza di un'utilità che possa ascrivere ad un interesse pubblico specifico e concreto, cioè di un'utilità compensativa del sacrificio ulteriore richiesto agli enti pubblici soci (tale utilità, ad esempio, potrebbe giustificare il finanziamento della fase di liquidazione per*

consentire il recupero ai rispettivi patrimoni pubblici di beni, servizi o benefici sociali” (cfr. SRC Lombardia n. 19/2012/PRSE)”.

Questa Corte ha già sottolineato in diverse occasioni che la ricapitalizzazione e lo scioglimento costituiscono soluzioni tra loro alternative.

“Ne deriva che la clausola di salvezza di cui all’art. 2447 c.c. appare utilizzabile nell’ottica della continuità imprenditoriale e non nella fase liquidatoria, in cui tale continuità è ormai esclusa. Invero, se la norma vieta, alla ricorrenza di determinati presupposti, il trasferimento di risorse a società inefficienti, al di fuori delle prestazioni rese in virtù di contratti di servizio, a maggior ragione il divieto deve valere in una fase della vita sociale (quella della liquidazione) in cui la società ancora esiste ma non opera. Il rifinanziamento, pertanto, è ammesso solo nella prospettiva della prosecuzione dell’attività sociale, in coerenza con un programma industriale o un businnes plan di medio lungo periodo; di contro, la possibilità di effettuare finanziamenti straordinari è vietata nei confronti di società che non sono più in grado di proseguire, utilmente, la loro gestione caratteristica (Sezione controllo Piemonte, delibera n. 159/2014).

Infatti, la ricapitalizzazione ex art. 2447 c.c. o ex art. 2482-ter costituisce una misura alternativa allo scioglimento e messa in liquidazione della società (...) Si tratta, in sostanza, di fattispecie che si escludono reciprocamente e non possono essere considerate l’una ricompresa nell’altra (..).” (Sezione controllo Lombardia delibera n. 106/2017/PRNO, Sezione controllo Puglia delibera n., 27/PRSP/2016, Corte dei conti Liguria delibera 24/2017/PAR)

Ciò in quanto “L’avvenuta deliberazione dello stato di liquidazione è indicativa della volontà di far cessare il ciclo di reddito di un’azienda, per la constatata strutturale incapacità di generare cash flow o comunque per mera volontà dei soci; dunque, allo stato, la società sussiste solo per garantire la continuità giuridica dei rapporti, essendo stati dismessi (o essendo in fase di dismissione) mezzi e risorse, umani e strumentali” (Sezione controllo Lombardia delibera n. 313 del 18 luglio 2013).

Questa Sezione ha osservato come il quadro normativo e giurisprudenziale sopra richiamato imponga *“un abbandono della logica del “salvataggio a tutti i costi” di strutture ed organismi partecipati o variamente collegati alla pubblica amministrazione che versano in situazioni di irrimediabile dissesto” (Sezione controllo Puglia, delibera n. 14/2018/PRSP)*

Ai principi sopra enunciati si aggiunge la considerazione che non sono state indicate le ragioni per cui i soci pubblici ritengono, una volta revocato lo stato di liquidazione e ricapitalizzata la società, di riuscire a superare in maniera tempestiva ed efficace la situazione di stallo che ha caratterizzato l’organismo fin dalla sua costituzione, ormai quattro anni or sono, scongiurando il rischio di una nuova erosione del capitale sociale, una volta ricostituito. Ciò a maggior ragione in quanto la decisione di ricapitalizzazione della società si pone a valle di una vicenda contrassegnata, in un primo momento, dalla scelta di non ricapitalizzare e di procedere allo scioglimento e, in un secondo momento, dopo il verificarsi di una nuova perdita con totale azzeramento del capitale ed incapienza patrimoniale, da una decisione completamente opposta alla precedente, nonostante l’aggravarsi della situazione patrimoniale.

Si ribadisce, come già sopra osservato, che dalla pur analitica relazione avente ad oggetto le vicende societarie, allegata alle memorie, non emerge una chiara analisi delle cause dello stallo che ha contrassegnato la vita della SANB (ora ricondotta all'inerzia degli organi societari, ora ai difficili rapporti tra i soci e le rispettive partecipate, ora all'interruzione del dialogo istituzionale tra i soci pubblici) né risulta che, una volta individuate ed analizzate le cause del fallimento del progetto, siano state assunte tempestivamente iniziative volte all'eliminazione delle prime, impedendo che si giungesse alla totale perdita del capitale sociale (perdita, peraltro, totalmente indipendente da fattori esogeni, quali gli andamenti di mercato, ma unicamente imputabile ad un fattore nella totale disponibilità dei soci, quale il mancato avvio dell'attività sociale).

Il piano di risanamento industriale che dovrebbe accompagnare la fase di rilancio della società non risulta, inoltre, privo di criticità (evidenziate nella nota prot. 15954/2018 e nota prot. n. 16047/2018 a firma del Segretario Generale allegati n. 3 e n. 4), tra cui, in particolare, l'imputazione del costo di affitto dei beni aziendali (*"Il costo va comunque imputato a conto economico a prescindere dalla collegata manifestazione finanziaria e, questo significa che, imputando il costo dell'affitto, i futuri esercizi sarebbero in perdita"*) ed il pagamento anticipato rispetto all'esecuzione dei servizi.

P Q M

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, con riferimento al rendiconto 2015 del comune di Bitonto, ai sensi dell'art.148-*bis* del D.Lgs. 267/2000:

- 1) dichiara che costituiscono violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione ed irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari dell'Ente la scarsa movimentazione dei residui attivi e la scarsa efficacia della lotta all'evasione, l'inefficiente attività di gestione e programmazione delle spese, la presenza di debiti fuori bilancio di importo rilevante e di irregolarità nelle procedure di riconoscimento, presenza di procedimenti di esecuzione forzata, la mancata apposizione del vincolo per mutuo, violazione dei parametri di deficitarietà strutturale n. 5 e 8, ritardo nella conciliazione delle partite debito/credito con gli organismi partecipati, presenza di organismo partecipato inattivo che ha generato perdite tali da azzerare il capitale sociale, l'affidamento protratto della gestione del servizio rifiuti a società mista irregolarmente costituita;
- 2) prescrive che l'Ente adotti ogni misura correttiva idonea a superare definitivamente le criticità rilevate nella presente deliberazione;
- 3) dispone che copia della presente pronuncia sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Presidente del Consiglio comunale affinché ne dia comunicazione all'Organo consiliare, al Sindaco e all'Organo di revisione dell'Ente nonché ai fini dell'adempimento di cui all'art. 31 D. lgs 14 marzo 2013 n. 33. Copia della deliberazione di presa d'atto della presente pronuncia da parte dell'Ente dovrà pervenire a questa Sezione entro il termine di 60 giorni previsto dall'art.148-*bis* del Tuel; entro lo stesso termine dovranno pervenire i provvedimenti adottati dall'Ente in esecuzione della presente pronuncia, unitamente alla attestazione

dell'avvenuto adempimento dell'obbligo di pubblicazione disposto dall'art. 31 del D. Lgs. n.33/2013, nei successivi 30 giorni.

Così deciso in Bari, il giorno 16 maggio 2018

Il Magistrato relatore
F.to Carmelina ADDESSO

Il Presidente
F.to Agostino CHIAPPINIELLO

Depositata in Segreteria il 30 maggio 2018
Il Direttore della Segreteria
F.to dott.ssa Marialuce Sciannameo